



Istituto comprensivo "Antonio Gramsci" Decimoputzu - Villaspeciosa
Via Donizetti 42 09010 Decimoputzu (SU)
070 96329220 C.F. 92105310921 Codice Univoco UFVMDN
Scuola Polo per la formazione della Rete d'ambito scolastico territoriale nr. 8 Sud Sardegna
Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli
Osservatori Esterni INVALSI 2020
www.comprensivodecimoputzu.edu.it

peo caic84200p@istruzione.it

pec caic84200p@pec.istruzione.it



DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Positività COVID alunno o stretto componente familiare

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

terapie e/o cure programmate e documentabili;

gravi e documentati motivi di famiglia;

provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come

giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del

Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche)

separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;

gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado

trasferimento famiglia;

altre situazioni ritenute di particolare rilievo individuate dal consiglio di classe.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari. In ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le assenze devono essere adeguatamente e tempestivamente documentate.

ISTRUZIONE OSPEDALIERA E DOMICILIARE Per gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi attivati a distanza, tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (vedi nota MIUR prot. 7736 del 27/10/2010).

Solo per gli alunni neoarrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza